

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1965

Ruolo transitorio del personale della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372

ONOREVOLI SENATORI. — I ruoli organici del soppresso Servizio istituito con regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27 (allora denominato Servizio speciale riservato) vennero, con decreto luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 208, trasferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'interno e, successivamente, con decreto legislativo 28 giugno 1946, n. 17, soppressi e mantenuti come ruoli transitori del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, « fino ad eliminazione del personale che vi è inquadrato ».

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947 vennero, inoltre, confermate le piante organiche già stabilite nell'immediato periodo pre-bellico.

L'Amministrazione, per proprie esigenze, aveva, infatti, aumentato gli organici nei gradi iniziali, ma rinviato alla cessazione del conflitto il ridimensionamento dei gradi intermedi e superiori, nella evidente considerazione che un tale rinvio non avrebbe

pregiudicato i legittimi interessi del personale, data la lunga permanenza richiesta nei primi gradi della carriera per accedere a quelli superiori.

La dichiarazione di ruolo ad esaurimento (citato decreto legislativo 18 giugno 1946, n. 17) e la conferma delle piante organiche avvenuta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, posero il personale nella impossibilità di conseguire, come concesso ai dipendenti di tutti i ruoli organici ordinari, una sia pur limitata progressione di carriera, come era legittimo aspirare all'atto dell'immissione nell'impiego con regolari concorsi.

Per una più chiara visione della prospettata situazione, appare utile il confronto tra la distribuzione dei posti di organico fissata all'atto della istituzione del ruolo della carriera di concetto e quella risultante dalla pianta organica stabilita col richiamato decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947.

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	R.D.L. 10/1/1929	D.C.P.S. 28/11/1947
Grado VI. - Ispettore superiore . . . . .	1	—
Grado VII. - Interprete principale o Ispettore principale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	4	11
Grado VIII. - 1° Interprete o Ispettore principale di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	11	29
Grado IX. - Interprete o Ufficiale principale . . . . .	24	153
Gradi X e XI. - Interprete e vice Interprete o Ufficiale e Ufficiale aggiunto . . . . .	42	261
	82	454

Peraltro, l'organico stabilito dal citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, è da considerare del tutto teorico in quanto l'attuale situazione di fatto del personale di cui trattasi è stata considerevolmente ridotta per effetto dei collocamenti a riposo e di altre cause di cessazione dal servizio, da 454 a 159 unità, di cui 20 (compresi 11 in soprannumero per effetto della legge 22 novembre 1961, n. 1143) nella qualifica di interprete principale e ispettore principale di 2<sup>a</sup> classe; 110 nella qualifica di interprete e ufficiale principale. La riduzione della consistenza del personale a tale limitato numero di unità non ha, peraltro, migliorate le possibilità di carriera del personale tenuto conto che, secondo le posizioni del ruolo di anzianità

si rileva una quasi assoluta carenza di posti di risulta.

Comunque appare evidente, dal raffronto, la verificatasi, notevole riduzione della progressione di carriera, ai fini delle promozioni agli ex gradi VIII e VII; e ciò senza considerare l'avvenuta soppressione dell'ex grado VI.

La situazione risulta ancora più grave se si raffronta l'attuale progressione percentuale del ruolo in argomento con quella degli altri ruoli e carriere dell'Amministrazione dell'interno; e particolarmente con l'analoga carriera di concetto dei segretari di polizia, recentemente istituita con personale transitato, prevalentemente, dalla carriera esecutiva.

<i>Segretari di polizia</i> (posti in organico)		<i>Servizio speciale riservato</i> (posti in organico)	
Coeff. 402 - Segretario principale . . . . .	60	Coeff. 402 - Interprete principale o Ispettore principale di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	11
Coeff. 325 - 1° Segretario . . . . .	140	Coeff. 325 - 1° Interprete o Ispettore principale di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	29
Coeff. 271 - Segretario . . . . .	500	Coeff. 271 - Interprete o Ufficiale principale . . . . .	414
Coeff. 229 - Segretario aggiunto . . . . .		Coeff. 229 - Interprete aggiunto o Ufficiale . . . . .	
Coeff. 202 - Vice Segretario . . . . .		Coeff. 202 - Vice Interprete o Ufficiale aggiunto . . . . .	
Totale . . . . .	700	Totale . . . . .	454

La succitata situazione blocca materialmente ogni possibilità di carriera e in particolare quella dei dipendenti già inquadrati nel coefficiente 271, i quali — spesso con una anzianità effettiva nel ruolo organico oscillante dai 30 ai 35 anni, ed anche superiore — continuano a permanere nell'attuale qualifica, per indisponibilità di posti in quella superiore, e riduce ad una unità circa all'anno in media le promozioni degli impiegati con coefficiente 325.

Anche il soprannumero consentito con la nota legge 22 ottobre 1961, n. 1143, che ha permesso in tre anni undici promozioni ad interprete principale e ispettore principale di 1ª classe e, conseguentemente, altrettante a 1º interprete e ispettore principale di 2ª classe appare irrilevante rispetto al beneficio che hanno tratto, dalla stessa legge, tutte le altre carriere, essendo l'anzidetto provvedimento strettamente legato alla sopra esposta ripartizione dei posti di organico.

Cristallizzando tale situazione, la quasi totalità dei dipendenti in questione verrebbe collocata a riposo — come per molti già dolorosamente avvenuto — nelle qualifiche attualmente rivestite, con conseguenti sfavorevoli effetti sul trattamento di quiescenza.

Devesi, altresì, richiamare l'attenzione sul fatto che tutti i dipendenti della carriera in argomento vennero assunti in servizio in base a regolari concorsi e tutti sono provvisti del titolo di studio prescritto, e spesso anche di titolo superiore (30 per cento circa).

Detto personale, inoltre, è stato e viene tuttora proficuamente utilizzato specialmente nelle funzioni di interprete e di stenografo o in vari ed impegnativi servizi di segreteria. Alcune unità sono state negli ultimi anni utilizzate anche presso i Ministeri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, della sanità e della pubblica istruzione.

Per tali considerazioni è stato predisposto l'unito disegno di legge concernente il riordinamento della carriera di concetto in argomento.

Le dotazioni organiche stabilite dall'articolo 1 mirano, in particolare, a garantire al personale interessato, sia pure dopo lunghi anni di attesa, una adeguata progressione di

carriera, pur sempre inferiore a quella riconosciuta in altri ruoli della stessa Amministrazione.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 2 del provvedimento, intesa a stabilire che le promozioni alla qualifica di 1º interprete e ispettore principale di 2ª classe vengono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo, trae motivo dalla particolare situazione di fatto del personale in questione, i cui appartenenti, nella quasi totalità, hanno titolo, in base all'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a conseguire la promozione mediante tale sistema; senza che sia da prevedersi, neanche in futuro, la possibilità di procedere mediante esami per la promozione alla predetta qualifica, in difetto di una sufficiente aliquota di impiegati aventi titolo ai soli esami, ed in mancanza di alcuna aliquota di posti che consenta di indire gli esami stessi secondo la proporzione stabilita dall'ultimo comma del citato articolo.

Peraltro si deve rilevare che il proposto provvedimento non costituisce affatto un ampliamento dell'organico di cui trattasi — attesa la contemporanea soppressione di posti nelle prime tre qualifiche di detto ruolo ad esaurimento disposte dall'articolo 3 — ma di un mero ridimensionamento delle due qualifiche superiori nei limiti ritenuti strettamente necessari per consentire una equa progressione di carriera al relativo personale, tenuto conto della situazione di fatto sopra descritta.

Si è pertanto ritenuto che la modifica da apportare all'organico del ruolo ad esaurimento di cui trattasi debba limitarsi alle due ultime qualifiche superiori, assegnando alla qualifica di interprete principale e di ispettore principale di 1ª classe 29 posti, in luogo degli 11 attualmente previsti, e a quella di 1º interprete e ispettore principale di 2ª classe 61 posti, in luogo dei 29 attualmente esistenti.

È ovvio che, date le finalità del provvedimento, non trova applicazione la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143,

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Le dotazioni organiche delle qualifiche di interprete principale e ispettore principale di 1<sup>a</sup> classe e di quelle di 1<sup>o</sup> interprete e ispettore principale di 2<sup>a</sup> classe del ruolo organico transitorio della carriera di concetto del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, e al quadro 26 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono stabilite come dalla tabella allegata.

## Art. 2.

I posti disponibili in dipendenza delle dotazioni organiche stabilite con la presente legge sono conferiti, nei primi due anni di applicazione, nel limite della metà delle disponibilità stesse per ciascun anno.

Le promozioni alla qualifica di 1<sup>o</sup> interprete e ispettore principale di 2<sup>a</sup> classe si effettuano mediante scrutinio per merito comparativo.

## Art. 3.

In corrispondenza degli aumenti delle dotazioni organiche stabiliti dal precedente articolo 1 e delle cessazioni dal servizio del personale della carriera di cui alla presente legge, vengono soppressi altrettanti posti nella dotazione organica unica delle prime tre qualifiche della stessa carriera.

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione nel primo anno dell'importo di lire 3.250.000 del capitolo 1471 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'inter-

no, e negli anni successivi dell'importo di lire 6.500.000 sui corrispondenti capitoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## TABELLA

<i>Coeff.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Posti</i>
402	Interprete principale o Ispettore principale di 1 <sup>a</sup> classe .	29
325	1 <sup>o</sup> Interprete o Ispettore principale di 2 <sup>a</sup> classe . . . .	61